

N. 32270/16 R.G.

N. 44739/16 R.G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

La Giudice

Paola Di Nicola

letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma pervenuta il 16/7/2019 nei confronti di M [REDACTED], indagato per il reato di lesioni colpose ai danni di G. [REDACTED];

dato atto dell'opposizione presentata da G. [REDACTED];

sentite le parti all'udienza del 17/12/2019 in cui la difesa di M [REDACTED] ha depositato una nota di udienza con allegata la consulenza tecnica di ufficio redatta dai medici nominati in sede civile nel procedimento RG 67600/16 e depositata all'udienza del 17/9/2019;

letta la memoria dell'opponente con allegati redatta in forza dell'autorizzazione concessa alla citata udienza;

a scioglimento della riserva assunta all'esito del decorso del termine concesso alle parti in cui concedeva termine sino al 30 gennaio 2020 per il deposito di ulteriori memorie

OSSERVA

Il presente procedimento penale ha una lunga e travagliata storia in quanto perviene a seguito di ben tre richieste di archiviazione del Pm nei confronti di M [REDACTED], medico chirurgo, per il reato sopra indicato di cui è persona offesa G [REDACTED] a cui si è aggiunta l'assenza di questa Giudice per un anno e mezzo circa in quanto nominata Commissaria del Concorso in magistratura

Prima richiesta di archiviazione

Nella prima richiesta di archiviazione del 15/7/2016 il PM si limitava a dare atto della tardività della querela e la Gip con provvedimento del 27/1/2017, a cui si rinvia integralmente, rigettava la richiesta in quanto:

- a) il *dies a quo* della querela era stato calcolato senza tenere conto dell'orientamento della Corte di legittimità (*ex plurimis* Cass. sez. IV, sent. 21527/2015) secondo cui esso decorre invece dalla conoscenza dell'esito delle consulenze tecniche;

- b) erano necessarie ulteriori attività investigative consistenti innanzitutto nella nomina di un consulente tecnico che accertasse l'esistenza o meno di profili di responsabilità in capo al medico denunciato, tenendo specifico conto dei rilievi mossi dal Ct dell'opponente e poi nell'esame dell'Avv. Valeri.

Seconda richiesta di archiviazione

A seguito di detto provvedimento il Pm avanzava nuovamente richiesta di archiviazione il 27/4/2017 in cui rappresentava che la condotta dei sanitari intervenuti non fosse censurabile evidenziando che:

l'intervento chirurgico del 12.1.2015 presso la clinica Paideia era stato eseguito in maniera corretta;

la modifica del predetto intervento in fase esecutiva non costituiva addebito da muovere ai sanitari, perché resosi necessario;

non sussisteva un dissenso preventivo della p.o.;

nessun addebito poteva essere mosso ai sanitari nemmeno in fase post operatoria, poiché al riguardo non esisteva adeguata documentazione, bensì solo una serie di contatti informali tra la paziente e l'indagato. Su tali elementi non riteneva potersi fondare un giudizio di colpa professionale, ancorché - scrive il PM - *"non può del tutto escludersi, sempre sulla base di quanto esposto dalla G. [redacted], un comportamento negligente del predetto sanitario in questa fase"*;

nessun dubbio poneva circa la correttezza dell'operato dei sanitari del Gemelli intervenuti successivamente.

Nel successivo provvedimento emesso da questa Gip il 7/5/2019, sempre all'esito di opposizione della persona offesa, e risultando due consulenze mediche, una redatta dal CT della persona offesa e una dai consulenti tecnici del Pm, consulenze che pervenivano a posizioni diametralmente opposte in ordine alla correttezza della tecnica adottata nel corso dell'intervento chirurgico da parte dell'indagato, si disponeva supplemento investigativo. Invero aldilà di quanto risultante documentalmente, anche alla luce della verosimile falsificazione del consenso informato rilasciato dalla G. [redacted], si era ritenuto necessario l'esame sia del medico chirurgo che aveva eseguito la prima operazione del 20/3/2015 presso il Complesso Integrato Columbus, che del medico chirurgo che aveva eseguito la seconda operazione dell'1/4/2015 presso il Complesso Integrato Columbus *"al fine di accertare se le condizioni mediche dell'opponente fossero conseguenza diretta dell'operazione chirurgica eseguita dal Dottor M. [redacted] in ragione della negligenza, imprudenza o imperizia di questi oppure fossero determinate dalla gravità della patologia della stessa e dunque inevitabili"*.

M

Terza richiesta di archiviazione

Nella richiesta di archiviazione del 31/5/2019 il Pm, in premessa, dava atto di non avere esaminato il secondo medico *"ritenendo non utile tale ulteriore adempimento, tale scelta oltre che opportuna è assolutamente legittima stante la discrezionalità del Pm nello svolgimento delle indagini"*.

Nel merito, invece, in poche righe, reiterava la richiesta di archiviazione in quanto il primo medico esaminato non aveva riferito notizie utili alla prosecuzione delle indagini tali da mutare il quadro investigativo precedente e comunque la consulenza tecnica redatta nell'interesse della persona offesa risultava priva di riferimenti bibliografici.

Prima di argomentare sul contenuto degli atti di indagine, anche alla luce del materiale prodotto dalle difese nell'udienza di opposizione, è opportuno svolgere le dovute considerazioni in ordine al profilo procedimentale posto dal Pm nella premessa della richiesta di archiviazione oggetto di esame.

Sul rifiuto del Pm di svolgere le indagini disposte dal Gip

Come scritto, il pubblico ministero ha ritenuto legittimo il proprio rifiuto a non esaminare uno dei medici indicati da questa giudice con il provvedimento sopra richiamato sostenendo:

- che la giurisprudenza *"esclude il potere del gip di coartare il pm sulle modalità di svolgere le indagini"*;
- che diversamente argomentando *"verrebbero quindi lese le prerogative dell'organo titolare delle indagini circa le modalità di esercizio delle stesse, e non solo quanto alle determinazioni che l'inquirente prende sul suo esito"*;
- che esiste *"un principio consolidato secondo cui, nei casi di indicazioni da parte del gip di nuove indagini, le stesse devono essere in piena autonomia circa il contenuto e le modalità di assunzione degli atti"* e al riguardo richiama la sentenza della corte costituzionale numero 253 del 1991;
- che ai sensi dell'articolo 409 comma quattro CPP il giudice può *"indicare solo temi d'indagine, ma non anche le modalità di svolgimento delle stesse"* e al riguardo cita la sentenza della corte di cassazione numero 21592 del 2007.

La pronuncia richiamata dal PM, pur avendo specifico riguardo all'art. 421 bis cpp (udienza preliminare), propone un giusto parallelo con le indagini preliminari e conferma a) per il Pm *"l'obbligo di compiere le indagini indicate dal Giudice a norma dell'art. 409 cpp"*,

- c) stabilisce "che non puo' escludersi la possibilità di una indicazione definitiva e precisa da parte del giudice circa il compimento di uno specifico atto.... nel rispetto delle prerogative dell'organo dell'accusa nel senso che non deve essere inibita a quest'ultimo la possibilità di itinerari investigativi differenti, purchè rigorosamente proiettati nella direzione indicata dal giudice";
- d) chiarisce che l'esigenza di approfondimento disposta dal giudice puo' essere compiuta anche con altri atti investigativi per raggiungere il fine della completezza delle indagini.

Nel caso in esame il Pm richiama erroneamente la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione, che va nel senso di obbligarlo a provvedere a quanto disposto dal gip o, al più, a sostituire la prova richiesta con altra che completi il tema di indagine disposto dal gip - prova ovviamente non ricercata dal Pm nella specie - per concludere in ordine ad una sostanziale libertà del Pm fondata su non meglio precisate prerogative dell'organo dell'accusa. E' di tutta evidenza che dette prerogative vanno doverosamente rispettate da parte del giudice solo nel caso in cui le indagini siano complete e non quando, come nella specie, abbiano richiesto diversi interventi integrativi di questa giudice a fronte di motivate e documentate opposizioni della persona offesa.

A ciò si aggiunge che il Pm per motivare l'omesso esame del medico indicato da questa Gip non menziona la sentenza fondamentale che presiede alla questione, di diversi anni successiva a quella del 2007 richiamata, cioè la pronuncia delle Sez.U, *Sentenza n. 4319 del 2014* in cui viene puntualmente costruito il rapporto tra Pm e Gip e del potere di quest'ultimo di esercitare un serio controllo sull'organo dell'accusa in ordine alla richiesta di archiviazione.

L'art. 409 cod. proc. pen. stabilisce che il g.i.p., se non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentata ai sensi dell'art. 408 c.p.p. entro i termini di durata delle indagini, o non reputi inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa dal reato a norma dell'art. 410, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. All'esito della stessa il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, alternativamente può indicare al pubblico ministero le nuove indagini che ritenga necessarie, fissando un termine per il loro espletamento, o ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione entro il termine di dieci giorni. Tale ipotesi ovviamente ricorre allorché il g.i.p. reputi che sussistano, allo stato degli atti, gli estremi per esercitare l'azione penale.

La legittimità del descritto potere di intervento del g.i.p. sull'esercizio dell'azione penale è stata reiteratamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n. 88

del 1991, ha affermato che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice, "sicché appaiono giustificati sia il potere del giudice di ordinare nuove indagini sia l'ordine di formulare l'imputazione rivolto al pubblico ministero". Il controllo di legalità esercitato dal giudice, inoltre, in attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, investe l'intera vicenda processuale (Corte cost., sent. n. 478 del 1993). Il Giudice delle leggi nelle sue numerose sentenze ha sempre ribadito che i confini tracciati dal legislatore tra i poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali riservando al giudice per le indagini preliminari una funzione di controllo e di impulso.

Con specifico riferimento alla delimitazione dei poteri di intervento attribuiti al g.i.p. nel procedimento di archiviazione si sono pronunciate da tempo le Sezioni Unite prima con la sentenza n.22909 del 31/05/2005 e successivamente con la Sentenza n.4319 del 2014 (nessuna delle due richiamate dal Pm nella richiesta di archiviazione), si è fornita una precisa linea di indirizzo sulla scia della copiosa giurisprudenza costituzionale citata, stabilendo che rientra tra i poteri del g.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero.

Sulla base di quanto scritto è di tutta evidenza che è errata l'interpretazione proposta dal Pm non solo nella parte in cui sostiene che il Gip possa solo indicare *temi di indagine*, visto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e Costituzionale sopra citata non ne fa menzione; ma è errata anche laddove si ritenga libero di *rifiutare* lo svolgimento delle indagini indicate dal gip visto che queste costituiscono lo strumento attraverso il quale l'organo giudicante esercita il "completo controllo" (così le Sezioni Unite) sull'esercizio dell'azione penale e sull'inazione o le omissioni investigative del Pm.

Nel caso in esame, al rifiuto di svolgere l'esame di uno dei due i medici indicati, non è conseguita da parte del Pm altra e diversa attività investigativa per completare le indagini richieste, cosicché quel rifiuto va ritenuto difforme da quanto stabilito dalla copiosa giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale richiamata.

Fatta questa doverosa ricostruzione, per ristabilire il corretto ambito dei poteri tra Pm e Gip in fase di archiviazione per come previsto dal codice di procedura penale, si ritiene di non reiterare l'ordinanza integrativa non ottemperata dal Pm (come peraltro indicato proprio dalla sentenza richiamata dallo stesso Pm n. 21592 del 2007 a pag. 4 in cui suggerisce al gip di reiterare la richiesta al Pm in un caso come quello in esame) soltanto in quanto è sopravvenuto un elemento nuovo e diverso rispetto alle indagini ovvero sia l'elaborazione di una consulenza tecnica di ufficio, disposta in sede civile tra le stesse par-

ti, e depositata dalla difesa di Meucci all'udienza di opposizione (consulenza di cui il Pm non aveva conoscenza al momento della redazione della propria richiesta di archiviazione).

I) **Il fatto**

Alla luce dell' accidentata vicenda procedimentale esposta e considerata la pendenza di autonomo procedimento civile vertente sulla richiesta risarcitoria della G [redacted] appare doveroso ripercorrere l'intera vicenda oggetto d'esame.

Il procedimento penale prende le mosse dalla querela sporta dalla sig.ra G [redacted] in data 2.7.2016 nei confronti del dott. M [redacted] in occasione e a seguito dell'intervento chirurgico effettuato presso la Casa di Cura Paideia il 12.01.2015.

Nello specifico, la G [redacted] ha denunciato una serie di condotte a suo avviso antigiuridiche poste in essere dal M [redacted] nella fase pre-operatoria, operatoria e post-operatoria.

In particolare, nella fase pre-operatoria, l'odierna opponente afferma che il modulo del cd "consenso informato" le era stato sottoposto nella stessa giornata dell'intervento e che il medesimo fosse assolutamente generico, giacché non conteneva l'indicazione specifica della patologia di cui ella risultava affetta né la terapia chirurgica specifica dell'intervento programmato. Inoltre, la sig.ra G [redacted] evidenziava di non aver spuntato le caselle "acconsento/non acconsento", ma di aver esclusivamente sottoscritto il modulo.

Nella fase operatoria l'intervento programmato (chirurgia del prolasso del muco emorroidario per via transanale) veniva modificato in fase esecutiva.

Nello specifico, l'odierna opponente afferma a pagina 2 della querela che "(...) veniva riportato nella descrizione dell'intervento che, a completamente della resezione del retto per via transanale, sarebbe stata riscontrata una inadeguata riduzione del prolasso rettale e del rettocele anteriore che avrebbe reso necessaria, senza indicazione di urgenza documentata, una resezione del retto per via laparoscopica (ovvero per accesso trans addominale, cioè attraverso la cavità addominale) con anastomosi termino-terminale, sempre per via addominale."

Allega altresì che: l'intervento, prospettato come di durata contenuta, veniva concluso dopo sette ore.

Nella fase post-operatoria, la G [redacted] rileva che, a partire dal giorno delle dimissioni (19.1.2015), iniziava a soffrire con persistenza di diversi sintomi, specificatamente descritti a pagina 3 della querela.

dall'opponente a cui si deve aggiungere anche l'ampio tempo decorso dai fatti che rende difficile trovare nuove ed ulteriori piste investigative da suggerire.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409, 1° c. e 410, 2° c. c.p.p.;

Rigetta l'opposizione proposta da G. [redacted] e dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di M. [redacted] in ordine al reato per il quale è iscritto, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Si comunichi

Roma, 30.1.2020

La GIP
Paola Di Nicola

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 30/01/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Renato MATIZ